Cassazione penale sez. I, 14/04/2026, (ud. 14/04/2026- dep. 15/04/2026) - n. 13719

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:

Dott. CASA Filippo - Presidente

Dott. CALASELICE Barbara - Consigliere

Dott. MAGI Raffaello - Consigliere

Dott. ZONCU Maria Greca - Consigliere

Dott. GENOVESE Antonino Francesco - Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Fa.Ja., nato in B il (Omissis)

avverso il decreto del 07/03/2026 della Corte di appello di Catania

udita la relazione svolta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;

sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il decreto in epigrafe la Corte di appello di Catania ha convalidato il trattenimento presso il Centro di Permanenza per Rimpatri di Caltanissetta disposto il 5 marzo 2026 dal Questore di Ragusa nei confronti di Fa.Ja.

La Corte di appello, dato atto che il trattenuto aveva presentato domanda di protezione internazionale, rigettata dalla competente Commissione Territoriale con provvedimento sospeso dal Tribunale di Palermo, che all'udienza del 25 novembre 2025 aveva riservato la decisione sul ricorso, ha ritenuto il trattenimento correttamente disposto ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142, essendo lo straniero pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica: in data 3 marzo 2026 Fa.Ja. è stato tratto in arresto per i reati di cui agli artt. 336e 337 cod. pen., per aver tentato di aggredire il personale operante con un coltello; in data 5 marzo 2026 è stato denunciato in stato di libertà per il reato di cui all'art. 4 legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto trovato in possesso di un tirapugni, con cui cagionava lesioni a un connazionale.

Il giudice di merito ha considerato non applicabili misure alternative, essendo lo straniero privo di dimora e di riferimenti familiari sul territorio dello Stato; ha ritenuto altresì che la titolarità di permesso di soggiorno scaduto non fosse di ostacolo al trattenimento, non risultando che lo straniero abbia formulato richiesta di rinnovo.

2. Avverso tale provvedimento Fa.Ja., per il tramite del difensore, ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento sulla base di tre motivi.

2.1 Con il primo motivo ha eccepito violazione dell'art. 6, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 142 del 2015, contestando il formulato giudizio di pericolosità, in quanto incensurato, non destinatario di condanne, tanto meno di pregresse denunce o segnalazioni, ed avendo svolto attività lavorativa fino a sei mesi prima.

2.2 Con il secondo motivo di ricorso ha eccepito violazione dell'art. 5, commi 9 e 9-bis, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, deducendo di essere titolare di permesso di soggiorno scaduto il 25 febbraio 2026, ma rinnovabile, con diritto a soggiornare nel territorio dello Stato in pendenza della procedura di rinnovo.

2.3 Con il terzo motivo di ricorso ha eccepito violazione dell'art. 14, comma 1-bis, del D.Lgs. n. 286 del 1998, dolendosi dell'omessa applicazione di misure alternative al trattenimento, benché titolare di passaporto in corso di validità.

3. Il 30 marzo 2026 si è costituita in giudizio l'Avvocatura Generale dello Stato per il Ministero dell'Interno -Questura di Ragusa, insistendo per il rigetto del ricorso.

4. Con memoria in pari data il Sostituto Procuratore generale Raffaele Piccirillo ha chiesto il rigetto del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è infondato.

Il decreto di trattenimento è stato emesso dal Questore della Provincia di Ragusa ex art. 6 comma 2 lett. c) D.Lgs. 142 del 20115, a tenore del quale "Il richiedente è trattenuto, ove possibile in appositi spazi, nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nei limiti dei posti disponibili, sulla base di una valutazione caso per caso, quando... : "c) costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica". Di seguito la disposizione indica, tra i fattori valutabili ai fini del giudizio di pericolosità, eventuali condanne, anche non definitive, per una serie di reati ivi espressamente elencati, tra cui quelli previsti dagli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, nel novero dei quali rientra la fattispecie di violenza a pubblico ufficiale per cui il trattenuto è stato arrestato in flagranza.

Va detto in ogni caso che il riferimento ai precedenti penali e alle condanne, anche non definitive, non esaurisce il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto, che deve essere esteso alla valutazione della personalità dello straniero, della sua condotta di vita, delle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola (Sez. 1 civ., n. 23423 del 27/07/2022, Rv. 665363 -01; Sez. 1 civ., n. 20692 del 31/07/2019, Rv. 654673 -01).

La Corte di appello ha motivatamente incentrato la valutazione di pericolosità sulle recenti condotte aggressive a fondamento dell'arresto in flagranza e della denuncia per porto di arma impropria, sulla condizione dello straniero, privo di fissa dimora, di fonti di sostentamento e di riferimenti familiari sul territorio, per nulla integrato benché presente in Italia dal 2022, su elementi di disagio psichico emersi in sede di audizione, formulando un giudizio prognostico positivo in ordine al rischio di condotte antigiuridiche, aggressive e antisociali.

Il ricorrente, pur lamentando la violazione di norme, di fatto contesta il merito della decisione della Corte territoriale, sostituendo alla valutazione del giudice di merito una differente lettura, non ammissibile in questa sede.

È appena il caso di ricordare che per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 5-bis, D.Lgs. n. 142 del 2015 e 14, comma 6, D.Lgs. n. 286 del 1998, il ricorso avverso il provvedimento di convalida è consentito solo per violazione di legge, come ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 39 del 2025, secondo cui "contro i decreti di convalida e di proroga del trattenimento della persona straniera presso un centro di permanenza per i rimpatri è proponi bile ricorso per cassazione, entro cinque giorni dalla comunicazione, solo per i motivi di cui alle lettere b), e c) del comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale ".

Nella nozione di violazione di legge va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, intesa come del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza al punto da risultare in idonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice (Sez. 1, n. 2967 del 24/01/2025, K, Rv. 287362 -03), patologia non riscontrabile in relazione al provvedimento impugnato.

3. Infondato è il secondo motivo.

L'art. 5, comma 9-bis, T.U. imm. prevede per lo straniero titolare di permesso di soggiorno la possibilità di permanere legittimamente sul territorio dello Stato in attesa del rinnovo, che ai sensi del comma 4 del medesimo articolo deve essere richiesto entro sessanta giorni dalla scadenza, là dove nel caso in esame, come chiarito nel provvedimento impugnato, lo straniero non risulta abbia presentato istanza di rinnovo.

In ogni caso occorre ribadire che il presente procedimento non ha ad oggetto un trattenimento fondato su decreto di espulsione, bensì un trattenimento adottato nei confronti del resistente quale richiedente protezione internazionale ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. c), D.Lgs. n. 142 del 2015, in quanto pericoloso per l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Infondato è terzo motivo di ricorso.

Il giudice di merito ha considerato non applicabili misure alternative, essendo lo straniero privo di dimora e di riferimenti familiari sul territorio dello Stato, ed ha rilevato che l'evasione della domanda di collocazione in un centro per richiedenti asilo era inconciliabile coi ristretti tempi del procedimento di convalida.

La Corte di appello con motivazione non illogica, né apparente, ha valutato pertanto l'insussistenza delle condizioni per la mitigazione della misura restrittiva, in ossequio al principio per il quale "In tema di trattenimento amministrativo delle persone straniere nel regime processuale conseguente al D.L. 11 ottobre 2024, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024, n. 187, il giudice della convalida è tenuto ad esprimere, ai sensi dell'art. 14, comma 1-bis, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, così come interpretato alla luce della direttiva 2008/115/CE e della giurisprudenza della Corte di giustizia UE, un giudizio di proporzionalità della misura pre-espulsiva adottata, valutando, alla luce di tutte le circostanze di fatto che caratterizzano la situazione del cittadino straniero, se possa essere applicata una misura meno afflittiva" (Sez. 1, n. 30357 del 04/09/2025, H., Rv. 288220 -01; conforme Sez. 1 civ., n. 7829 del 20/03/2019, Rv. 653231-02).

5. Per le ragioni enunciate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

In caso diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 193/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 14 aprile 2026.

Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2026.